

Penale Sent. Sez. 4 Num. 4200 Anno 2017

Presidente: ROMIS VINCENZO

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 20/10/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

RIBAGA LINO N. IL 01/10/1968

avverso la sentenza n. 146/2014 CORTE APPELLO di TRENTO, del
25/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/10/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. UGO BELLINI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giulio Romano*
che ha concluso per *il rigetto del ricorso.*

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensori Avv.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trento con la sentenza impugnata confermava la decisione del Tribunale di Rovereto che aveva riconosciuto Ribaga Lino colpevole del reato di furto di bicicletta, aggravato dalla esposizione del bene a pubblica fede e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza dell'aver interamente risarcito il danno, prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi due giorni 20 di reclusione e € 200 di multa.

2. In relazione alla riconosciuta circostanza aggravante, riportava arresto giurisprudenziale del S.C., al quale riteneva di conformarsi, che riteneva integrata la esposizione a pubblica fede, nel caso di bicicletta lasciata sulla pubblica via, non già in virtù di un comportamento consuetudinario ed usuale, bensì in una condotta necessaria, giustificata dalla temporanea esigenza di accedere presso un pubblico esercizio per svolgere incombenze usuali.

2. Avverso la suddetta sentenza interponeva impugnazione la difesa del Ribaga contestando la interpretazione fornita dal giudice di appello in ordine alla ricorrenza della suddetta circostanza aggravante. Da un lato rappresentava la giurisprudenza antecedente all'arresto giurisprudenziale richiamato dal giudice di appello, evidenziando che non poteva ritenersi conforme a consuetudine il comportamento del ciclista che lascia una bicicletta incustodita lungo la pubblica via senza dotarla di dispositivi di sicurezza, e dall'altra evidenziava come il giudice di appello avesse riportato un arresto giurisprudenziale senza calare il principio con esso affermato nella situazione concreta, atteso che un successivo intervento del S.C. aveva ritenuto non pertinente il richiamo alla necessità, in presenza di una sosta momentanea, qualora il proprietario avesse mantenuto il potere di vigilanza sul bene esposto all'esterno così da poterne controllare lo stato. Situazione questa del tutto assimilabile al caso in specie in cui il proprietario del mezzo si era fermato presso una tabaccheria uscendone dopo pochi minuti. Deduceva pertanto assoluta carenza motivazionale in punto a verifica dei risultati probatori emersi in primo grado e applicazione dei principi di diritto a questi relativi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato.
2. Deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal ricorrente, atteso che l'articolata valutazione da parte

dei giudici di merito degli elementi di fatto acquisiti al giudizio ha del tutto coerentemente condotto a valutare le circostanze del reato di furto in maniera del tutto aderente alle acquisizioni probatorie, sul presupposto che la persona offesa aveva lasciato la bicicletta incustodita per alcuni minuti e del fatto che la stessa venne rinvenuta soltanto a seguito dell'allarme dato dal proprietario una volta che la stessa era stata sottratta.

3. Sulla base degli elementi forniti dall'istruttoria deve escludersi poi che risulti controversa la circostanza di una sosta del velocipede talmente breve ovvero talmente prossima all'esercizio commerciale in cui la persona offesa si era introdotta, da escludere ab origine la esposizione a pubblica fede, residuando una possibilità di controllo da parte del proprietario.

4. Rimane quindi da affrontare la questione di diritto in ordine al fondamento della esposizione a pubblica fede della bicicletta e cioè se possa rilevare un profilo consuetudinario atto a giustificare l'abbandono del bene a pubblica fede, ovvero se riconoscere la vigenza della circostanza sul diverso profilo della necessità, intesa come esigenza di parcheggio del velocipede per una sosta momentanea.

5. Certamente deve escludersi che, sulla base di una valutazione della consuetudine nel lungo periodo, possa ritenersi una radicata abitudine del ciclista, quella di abbandonare, soprattutto nel perimetro cittadino, una bicicletta incustodita, per essere successivamente recuperata, ma semmai costituisce buona norma assicurarla con strumenti antifurto, in particolare vincolando la bicicletta a presidi inamovibili ovvero impedendo con lucchetti e catene il movimento dello sterzo o delle ruote (sez.IV, 22.9.2010, Catone, Rv. 248836).

6. Peraltro risulta al pari convincente e fondato il nuovo indirizzo giurisprudenziale (introdotto con sentenza sez.V, 28.9.2012, D Santis, Rv. 254381) il quale riconosce la sussistenza della circostanza aggravante al caso che ci occupa non già sulla base di una esposizione a pubblica fede fondata sulla consuetudine, quanto giustificata dalla necessità di una sosta momentanea per il disbrigo di incombeni consuetudinari, non accompagnata dalla possibilità ovvero dalla comune ragionevolezza di condurre con sé il mezzo in luogo protetto.

6.1 Invero nel caso in specie assume rilievo un significato di necessità che non si traduce in impellenza o soddisfacimento di un obbligo, quanto nella concreta esigenza di realizzare un interesse contingente con maggiore comodità o minore aggravio, sempre ché la sosta del bene, impiegato a servizio di tale esigenza, sia temporanea e commisurata alla durata della contingenza.

6.2 In conclusione deve riconoscersi la esposizione della bicicletta a pubblica fede quando, come nel caso in specie, il proprietario la collochi

temporaneamente lungo la strada e si allontanano per svolgere gli incombenzi programmati o usuali per poi riprendere il possesso del mezzo di trasporto.

7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 20.10.2016.